

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

(LEGNARO) PADOVA

Prot. N.

Rep. N.

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, in seguito denominato "Istituto", rappresentato dal Direttore Generale Prof. Iginò Andrighetto nato a Vicenza il 28/06/1953,

E

L'Associazione Agriturismo Trentino con sede in via J. Aconcio, 13 38122 Trento, C.F. 80013650223 P.IVA 01342700224 in seguito denominata "Associazione", rappresentata dal Presidente Graziano Lozzer nato a Valfloriana il 31/08/1971, a ciò autorizzato

PREMESSO

-che l'Associazione ha richiesto l'instaurazione di un rapporto tecnico-scientifico con l'Istituto per l'esecuzione di esami di laboratorio su campioni di alimenti, tamponi da superfici varie e piastre a contatto a favore degli iscritti alle associazioni ad essa aderenti, da effettuarsi presso i laboratori della SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento dell'Istituto medesimo o presso la Sede di Legnaro (PD);

-che l'Istituto è in grado di soddisfare la richiesta di cui sopra nell'ambito di un programma sperimentale teso a migliorare l'assistenza alle aziende ed avviare autocontrolli per il miglioramento delle qualità delle produzioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le ditte facenti riferimento all’Associazione conferiranno all’Istituto campioni di alimenti, tamponi da superfici e piastre a contatto, lo stesso si impegna ad eseguire analisi batteriologiche e chimiche nell’ambito dei programmi di autocontrollo aziendale, nonché altre tipologie di esami eventualmente richieste e concordate.

Le prestazioni offerte con le relative metodiche di analisi e tariffe possono essere rilevate consultando il Tariffario disponibile sul sito web dell’Istituto (www.izsvenezie.it). L’elenco delle prove accreditate è consultabile sul sito web del ACCREDIA (www.accredia.it).

Nel documento di accompagnamento dei campioni il committente specificherà, di volta in volta, gli esami di cui viene richiesta l’esecuzione.

Art. 2 – Le Ditte associate faranno pervenire all’Associazione la dichiarazione di adesione alla convenzione. L’Associazione si impegna a far pervenire alla SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento le schede di adesione, dopo aver verificato la qualità del socio.

Le ditte devono comunicare alla SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento l’esatta ragione sociale, l’indirizzo completo, il n. di Codice Fiscale e Partita IVA nonché il numero di analisi e l’importo totale previsti.

Art. 3 – La dichiarazione di adesione ha validità di 1 anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata alla sua scadenza salvo recesso da comunicare alla SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento con lettera raccomandata AR entro e non oltre 30gg dalla data di scadenza.

Art. 4 – Per le prestazioni eseguite l’Istituto prenderà come riferimento i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura e, sull’importo totale, sarà praticato uno sconto **da concordare**. Il pagamento delle

prestazioni di cui ai precedenti articoli sarà effettuato in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura da parte dell'Istituto, alle singole ditte associate, degli esami effettivamente eseguiti. La fattura comprenderà anche l'eventuale conguaglio relativo ed esami eseguiti in numero superiore a quello concordato con le singole ditte o a tipologie di esami diverse rispetto a quelle indicate in convenzione.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento l'Istituto si riserva la facoltà di sospendere le prestazioni.

Resta inteso che l'Associazione è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità per inadempimenti contrattuali dei propri associati in particolar modo per ritardi o mancati pagamenti delle prestazioni.

Art. 5 – L'Istituto comunicherà alle ditte l'esito degli esami mediante certificazione scritta. Le ditte si impegnano a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l'Istituto effettua parallelamente per conto delle Autorità Sanitarie.

L'accreditamento non può implicare l'approvazione di un prodotto da parte del Laboratorio o dell'Organismo di accreditamento.

Le risultanze degli esami non potranno servire a scopo di pubblicità.

Art. 6 – La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, prima della scadenza, in caso di nuove disposizioni emanate a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l'attuale disciplina in materia di prestazione a

pagamento dando comunicazione al committente della data e delle modalità di cessazione della esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di una nuova convenzione.

E' esplicitamente escluso il tacito rinnovo della presente convenzione.

Art. 7 – L'Associazione si impegna a dare la massima diffusione al contenuto del presente accordo nel corso delle riunioni di categoria ed a promuovere le adesioni dei propri soci.

Si impegna altresì a non stipulare, per il periodo di 3 anni dal giorno della sottoscrizione del presente atto, accordi o convenzioni analoghe o più favorevoli con altri laboratori senza averne dato informazione adeguatamente documentata all'Istituto, al quale dovrà essere concesso un congruo periodo di tempo per un eventuale adeguamento.

In ogni caso, una eventuale comunicazione di recesso deve pervenire alla SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento dell'Istituto mediante lettera raccomandata AR 90 giorni prima della scadenza triennale.

Art. 8 – Per contro l'Istituto si impegna a non sottoscrivere accordi analoghi o più favorevoli con altre associazioni territoriali provinciali di categoria e/o con singole ditte interessate ai medesimi esami che prevedano, a parità di condizioni, prezzi inferiori a quelli praticati agli aderenti al presente accordo, inoltre si impegna ad applicare il presente accordo solo nei confronti di ditte regolarmente associate alla Associazione.

Art. 9 – Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di affidarsi al Foro di Padova.

Art. 10 - Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. L'imposta di bollo è a carico delle parti per metà.

Art. 11 – Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme del codice civile e alle disposizioni vigenti o a quelle che saranno emanate in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Legnaro (PD), lì 8 giugno 2010

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Iginò Andrighetto

Per l'Associazione Agriturismo Trentino

IL PRESIDENTE

Graziano Lozzer

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile la parte contraente dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli artt. 6 e 9 della presente convenzione.

Per l'Associazione Agriturismo Trentino:

IL PRESIDENTE

Graziano Lozzer